Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Martedì, 20 novembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 272**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa *della* Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1829**.
Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di allargamento di via Milano, nella città di Genova, e suo allacciamento alla via di Francia ed alla via Carlo Alberto . . . . Pag. 5310

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1830**.
Modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada . . . . Pag. 5311

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1831**.
Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada. Pag. 5311

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **1832**.
Approvazione dell'emendamento alla Regola XIX (punto 2) dell'allegato 1 alla Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare . . . . . Pag. 5312

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1833**.
Estensione alle Colonie delle disposizioni del decreto 26 maggio 1934 del Ministro per le finanze in materia di cambi e divise. Pag. 5312

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. **1834**.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Cav. ing. Eugenio Comboni », con sede in Salò . . . . Pag. 5314

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. **1835**.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Corato . . . . Pag. 5314

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1836**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Domenico, in Castellaneta . . . . Pag. 5314

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1837**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Pio Istituto di S. Lucia delle Suore Domenicane, in Gubbio . . . Pag. 5314

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1934, n. **1838**.
Emissione di due serie di buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943 . . . . Pag. 5314

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1934.
Norme per l'emissione delle due serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 . . . . Pag. 5315

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.
Norme di applicazione del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali . Pag. 5316

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1934.
Nuova denominazione della Delegazione di spiaggia di Oristano del Compartimento marittimo di Cagliari (Circondario marittimo di Carloforte) . . . . Pag. 5317

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco . . . . Pag. 5317

R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1128, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi . . . . Pag. 5317

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro suddetto a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa madre dei mutilati . . . . Pag. 5317

Ministero delle comunicazioni:

R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, relativo all'autorizzazione della concessione, per la durata di anni 27, all'Azienda tramviaria municipale di Trieste, dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da piazza Goldoni a Campo Marzio, attraverso il Colle di S. Vito. . . . . Pag. 5317

R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, relativo alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea . . . . Pag. 5317

Ministero dei lavori pubblici:

R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere di edilizia scolastica e igieniche . . . . Pag. 5317

R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1672, che proroga al 5 settembre 1937 il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo . . . . . Pag. 5317

R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1689, che reca provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica . Pag. 5317

R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930. Pag. 5318

R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova-Sampierdarena, per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, con le relative norme di attuazione. Pag. 5318

R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di L. 1.000.000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di Guerra veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia. Pag. 5318

R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona adiacente alla nuova stazione di S. Maria Novella in Firenze . Pag. 5318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per traslazione e mutamento di cartelle del consolidato 3,50 per cento . . . . Pag. 5318

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5318

Diffida per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 5319

Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5321

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso a 9 posti di aiuto ufficiale idraulico (gruppo C) . . . . Pag. 5322

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 20 NOVEMBRE 1934-XIII:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1934-XIII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1829.**

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di allargamento di via Milano, nella città di Genova, e suo allacciamento alla via di Francia ed alla via Carlo Alberto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dichiarare la pubblica utilità e di dettare norme di esecuzione dei lavori di allargamento della via Milano, nella città di Genova, e suo allacciamento alla via di Francia ed alla via Carlo Alberto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di allargamento di via Milano, nella città di Genova, e suo allacciamento alla via di Francia ed alla via Carlo Alberto, giusta apposito piano particolareggiato di esecuzione esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1336, del 28 luglio 1934-XII.

Un esemplare di tale progetto, costituito da due planimetrie tinteggiate in iscala 1:1000 e da un elenco dei beni da espropriarsi, documenti tutti firmati dall'ingegnere capo del comune Tomaso Badano ed approvati con deliberazione podestarile 16 gennaio 1934-XII, vistato d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione, conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma del presente decreto.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 %, a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente progetto, e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore, in più ed in meno, che direttamente od indirettamente mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del progetto medesimo.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto, da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 4.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Genova, in seguito a richiesta del comune di Genova, dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 2 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Genova, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e d'immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente, le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto d'im mobili compresi gli atti preliminari fatti dal Comune direttamente o in suo nome e conto per l'esecuzione dei su detti lavori saranno assoggettati alla tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione.

Art. 6.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali ed i servizi ferroviari, saranno presi dal comune di Genova preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 7.

Per l'esecuzione dei lavori è assegnato al comune di Genova il termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, e le eventuali modificazioni del progetto saranno approvate in base alla legge stessa.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1830.**

Modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, relativa alla istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione della predetta Azienda autonoma statale della strada, cui è cenno all'art. 4 della citata legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada è chiamato il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, in luogo del rappresentante della Federazione nazionale delle Provincie elencato alla lettera *l*) dell'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094.

Art. 2.

A far parte del predetto Consiglio di amministrazione è chimato altresì il direttore generale della viabilità e dei porti del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. **1831.**

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716, e le leggi 24 marzo 1930, n. 537, 8 giugno 1931, n. 836, e 8 giugno 1933, n. 757, relativi alla Milizia nazionale della strada;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di procedere ad un ampliamento dell'organico della predetta Milizia;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella A allegata alla legge 8 giugno 1933, n. 757, relativa alla Milizia nazionale della strada, è modificata come segue:

TABELLA A.

Servizio permanente.

Ufficiali:

Grado	6° Console comandante	n.	1
»	7° Primo seniore. comandante in 2ª	»	1
»	8° Seniori, ispettori di zona di cui uno ispettore amministrativo	»	5
»	9° Centurioni	»	10
»	10° Capi manipolo.	»	23

Sottufficiali e truppa:

Marescialli (ordinari, capi, maggiori) . .	»	22
Brigadieri e vice-brigadieri	»	124
Militi scelti	»	132
Militi	»	482

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., procederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1934-35 le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1832.

Approvazione dell'emendamento alla Regola XIX (punto 2) dell'allegato 1 alla Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 31 marzo 1932, n. 718, che approva la Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare;
Visto l'art. 61, comma 1°, della Convenzione che conferisce ai Governi contraenti la facoltà di apportare alla Convenzione stessa quei perfezionamenti che fossero ritenuti utili o necessari;
Ritenuto che un emendamento alla Regola XIX (punto 2) dell'allegato 1 alla predetta Convenzione ha ottenuto il consenso di tutti i Governi firmatari e che conseguentemente la Convenzione stessa viene modificata in conformità;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regola XIX (punto 2) dell'allegato 1 (Costruzione) alla Convenzione di Londra del 31 maggio 1929, per la sicurezza della vita umana in mare, è completata mediante l'aggiunta del seguente capoverso da inserirsi fra il primo ed il secondo paragrafo dello stesso punto (2):
« Dans tous les cas où le critérium numérique excède 30, il sera installé une pompe indépendante supplémentaire actionnée per une source d'énergie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 Anno XIII
Atti del Governo, registro 353 foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1833.

Estensione alle Colonie delle disposizioni del decreto 26 maggio 1934 del Ministro per le finanze in materia di cambi e divise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia italiana;
Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Ritenuta la necessità di disciplinare nelle Colonie italiane le operazioni in cambi o divise;
Visto il decreto 26 maggio 1934 del Ministro per le finanze;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessuna operazione in cambi o divise potrà essere eseguita nella Colonia se non risponde a reali necessità dell'industria e del commercio od a bisogni di chi viaggia all'estero.

Tali necessità dovranno risultare da documentazione originale. Potranno essere eseguite operazioni rispondenti a bisogni di persone residenti all'estero che hanno i loro beni nelle Colonie.

Art. 2.

Ad operazione effettuata, dovrà essere apposta sui documenti giustificativi da parte di chi fornisce la divisa, una stampigliatura che dichiari la quantità di divisa ceduta.

Art. 3.

Le banche, i banchieri, i cambiavalute e, in genere, le società, le ditte e gli enti, che hanno propri conti in divisa all'interno o all'estero, dovranno notificare il saldo di tali conti alla sede della Banca d'Italia delle rispettive Colonie.

Tale notifica dovrà essere fatta non oltre il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto per i saldi esistenti alla data della denuncia, e, successivamente, per decadi dalle banche, dai banchieri, dai cambiavalute, entro cinque giorni dalla fine della decade, per mese dalle società, dalle ditte e dagli enti entro dieci giorni dalla fine del mese.

Art. 4.

È vietato dalla data di pubblicazione del presente decreto a banche, banchieri, cambiavalute, società, ditte, enti e cittadini italiani residenti o domiciliati nelle Colonie di eseguire per conto proprio o di altri l'acquisto sui mercati esteri di titoli e valori, sia esteri che italiani emessi all'estero.

Per i titoli, anche se materialmente depositati all'estero, già posseduti come sopra, la prova del possesso anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto consisterà nel bollo o nella ricevuta della tassa di bollo ai sensi del R. decreto-legge 12 luglio 1934 con il quale è stato esteso alle Colonie il R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804.

Art. 5.

È vietata l'esportazione per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, di biglietti di banca, di assegni e di chèques pagabili in Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti e di ogni sorta di titoli stilati in lire.

Le banche, gli enti o le ditte trassate, presso le quali sono pagabili i titoli di cui sopra o che, altrimenti, ne vengano, in qualsiasi modo in possesso, dovranno subito segnalare alla sede coloniale dell'Istituto di emissione quelli dei titoli suddetti che risultassero aver circolato all'estero, fornendone gli estremi.

È consentito a coloro che devono recarsi all'estero di portare seco biglietti italiani o titoli rappresentativi della moneta, stilati in lire, per somma che non ecceda complessivamente le Lit. 5000.

Da tale agevolazione sono escluse le persone che si recano all'estero più volte in uno stesso mese, nonchè quelle abitanti nella zona di frontiera e che abbiano occasione di attraversare con frequenza il confine.

A dette persone è concesso di portar seco una somma proporzionata alla durata del loro breve soggiorno all'estero.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per i pagamenti in lire da effettuarsi a favore dell'estero, sia mediante accreditamento, sia mediante giro-conto.

Art. 7.

Occorrerà l'autorizzazione del Governatore previo parere della sede coloniale della Banca d'Italia:

a) per concedere crediti in lire a favore di banche e ditte residenti all'estero anche se di nazionalità italiana;

b) per scontare cambiali in lire emesse da case estere a carico di ditte italiane, sia pure a copertura di operazioni di commercio;

c) per scontare cambiali in lire emesse da case estere sopra le proprie dipendenze e sopra i propri rappresentanti in Italia, nelle Colonie, nei Possedimenti, anche se girate a terzi;

d) per scontare qualsiasi altra cambiale che appaia come il probabile mezzo escogitato da ditte estere per procurarsi disponibilità in lire;

e) per scontare cambiali di ditte italiane stilate in lire, a favore di ditte estere.

Di tutti gli assegni e tratte, pagati per conto di banche a ditte estere deve essere data notizia giornaliera alla sede coloniale della Banca d'Italia, per le eventuali giustificazioni che la Banca credesse di richiedere.

Art. 8.

Lo sconto di tratte in lire, emesse da ditte esportatrici italiane su ditte estere, è autorizzato, purchè esse tratte siano a documentata copertura di vendite effettive e di merci realmente esportate.

Art. 9.

Per i cambi a termine, le operazioni, che devono sempre rispondere ai requisiti di cui all'art. 1, non devono mai effettuarsi con accreditamenti o addebitamenti in lire, ma il versamento o il ritiro delle lire deve sempre essere contemporaneo al ritiro o al versamento della divisa estera.

Art. 10.

Quando i clienti, compratori o venditori di divisa a termine, non possono, per giustificati motivi, ritirarla o consegnarla alla scadenza, le banche possono, chiedere alla sede coloniale della Banca d'Italia l'autorizzazione alla proroga pura e semplice del primitivo contratto.

La sede coloniale della Banca d'Italia può autorizzare la proroga soltanto in base a documentazione che le banche devono tempestivamente presentarle insieme alla richiesta.

Art. 11.

È in facoltà del Governatore di consentire eccezioni alle norme contenute nel presente decreto, su domanda motivata, sentito il parere della sede coloniale della Banca d'Italia,

Art. 12.

La sede coloniale della Banca d'Italia provvederà al controllo, presso banche, banchieri, cambiavalute, enti e ditte delle operazioni in cambi effettuate e vigilerà sull'osservanza delle norme tutte contenute nel presente decreto segnalando al Governo locale le eventuali infrazioni agli effetti delle sanzioni di cui all'art. 14.

Art. 13.

Agli effetti del controllo e della vigilanza di cui all'articolo precedente del presente decreto, le banche, i banchieri, i cambiavalute, gli enti e le ditte dovranno presentare agli incaricati della sede coloniale della Banca d'Italia, i registri, i libri, i copialettere, le lettere e i documenti che essi dovessero richiedere.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e dalla sanzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge

29 settembre 1931-IX, n. 1207, che si intende, col presente decreto, esteso alle Colonie, i contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti con ammende che il Governatore ha facoltà di stabilire fino ad un importo pari al valore dei titoli e delle divise trovate in contravvenzione.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari e agli impiegati che con la loro azione personale abbiano reso possibile l'operazione ovvero abbiano reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che sotto qualsiasi forma intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Il Governatore procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle indagini ed agli accertamenti necessari per assicurare la esatta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1834.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Cav. ing. Eugenio Comboni », con sede in Salò.

N. 1834. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Cav. ing. Eugenio Comboni », con sede in Salò, per borse di studio, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato, con modificazioni, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1835.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Corato

N. 1835. R. decrto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà con sede in Corato (provincia di Bari), viene trasformato a favore dell'Opera pia « Orfanotrofio Croce di Savoia ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1836.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Domenico, in Castellaneta.

N. 1836. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Domenico in Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1837.

Riconoscimento della personalità giuridica del Pio Istituto di S. Lucia delle Suore Domenicane, in Gubbio.

N. 1837. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pio Istituto di S. Lucia delle Suore Domenicane, in Gubbio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1934, n. 1838.

Emissione di due serie di buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre provvedimenti atti ad assicurare alla Tesoreria disponibilità adeguate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione, per pubblica sottoscrizione, di due nuove serie di buoni del Tesoro novennali, dell'ammontare di un miliardo di lire ciascuna, fruttanti l'annuo interesse del 4 per cento esente da ogni imposta e tassa presente e futura, e dotati di premi da sorteggiare semestralmente.

Sono applicabili ai nuovi buoni tutte le disposizioni, le agevolezze ed i privilegi dei buoni novennali attualmente in circolazione.

La sottoscrizione ai nuovi buoni da emettersi ai sensi del presente articolo sarà fatta in contanti.

Art. 2.

Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le ricevute di versamento, i certificati provvisori, i titoli definitivi e le girate per cessioni, nonchè gli atti relativi all'eventuale costituzione di un Consorzio per il collocamento dei nuovi buoni, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Le inserzioni e gli avvisi, riguardanti l'emissione dei titoli considerati nel presente decreto, sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia dell'emissione in parola e delle sue condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche Amministrazioni e dei manifesti elettorali.

Le spedizioni dei buoni dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia a quelle fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in franchigia. Altrettanto sarà per la spedizione dei buoni dall'una all'altra filiale della Banca, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

È data al Ministro per le finanze ogni più ampia facoltà per provvedere all'attuazione ed esecuzione del presente decreto.

Gli sono, in particolar modo, conferite le facoltà di determinare la data di emissione dei nuovi buoni novennali, le condizioni dell'emissione stessa, il prezzo a cui i titoli verranno offerti al pubblico; di determinare le tabelle dei premi da sorteggiare e le date del sorteggio, di costituire eventualmente un Consorzio bancario per assicurare il collocamento dei buoni, applicandosi in tal caso per la consegna dei buoni al Consorzio le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 150, di provvedere a tutte le occorrenti variazioni dei bilanci dell'entrata e della spesa.

Saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze le caratteristiche dei nuovi titoli e la loro ripartizione in tagli.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave « Savoia », 20 novembre 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 105. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1934.
Norme per l'emissione delle due serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, che autorizza l'emissione di due serie di buoni novennali del Tesoro 4 per cento;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni novennali autorizzata dal R. decreto-legge 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, avrà luogo per pubblica sottoscrizione che s'inizierà il 21 novembre del corrente anno e potrà rimanere aperta a tutto il giorno 27 dello stesso mese.

Essa è affidata ad un Consorzio di Istituti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni saranno del taglio da lire 500.

Potranno emettersi titoli da lire 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, agli effetti del sorteggio dei premi, a 2, 4, 10, 20, 40, 100 e 200 buoni.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni al portatore dai quali provengono.

Con altro decreto sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi buoni.

Art. 3.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 4 per cento pagabile in due semestralità posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre.

Inoltre, essi concorreranno per ogni serie, ai seguenti premi che verranno sorteggiati il 21 aprile e il 27 ottobre di ciascuno dei primi tre anni e che saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 giugno e 15 dicembre successivi secondo le modalità stabilite dai decreti Ministeriali 25 e 30 settembre 1931:

primo numero estratto	L.	1.000.000
secondo numero estratto	»	500.000
dieci successivi numeri estratti, per ciascuno	»	100.000

In totale, premi n. 12 per complessive L. 2.500.000 per ogni serie, a semestre.

I premi anzidetti sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 4.

Saranno applicabili ai nuovi buoni novennali le disposizioni vigenti per i buoni novennali attualmente in circolazione.

I nuovi buoni novennali saranno considerati agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le loro cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in lire cento per ogni cento lire di capitale nominale, oltre gli interessi, in ragione di 4 per cento annuo, calcolati sul detto capitale nominale dal 15 dicembre al giorno del versamento del saldo della sottoscrizione al netto, per contro, degli interessi nella stessa misura di 4 per cento annuo, computati sulla somma versata all'atto della prenotazione, dal giorno del versamento a quello del pagamento a saldo.

Art. 6.

All'atto della consegna dei buoni nuovi ai sottoscrittori o dell'invio alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia i buoni dovranno essere muniti del timbro ad umido della Sezione di Regia tesoreria lungo la linea di stacco fra i buoni medesimi e la parte della matrice ad essi unita.

Inoltre saranno muniti, nell'apposita sede, di un timbro lineare ad umido con l'indicazione della Provincia nonchè del timbro a calendario. Per l'apposizione dei timbri suddetti dovrà adoperarsi inchiostro indelebile.

Le parti delle matrici unite ai nuovi buoni saranno staccate e consegnate dalla filiale della Banca d'Italia alla coesistente Sezione di Regia tesoreria.

Art. 7.

I nuovi buoni del Tesoro novennali saranno spediti in franchigia alle Sezioni di Regia tesoreria e da queste passati alle coesistenti filiali della Banca d'Italia previo accertamento dell'integrità e del contenuto dei pieghi da farsi con l'intervento del capo della locale Sezione Tesoro.

In caso che si riscontrasse qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi coi corrispondenti avvisi di spedizione, dovrà essere redatto dal capo della Sezione tesoreria, in contraddittorio con il predetto rappresentante del Tesoro e da essi firmato, analogo atto verbale in due esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dal capo della Sezione Tesoreria e l'altro spedito al Ministero delle finanze.

Art. 8.

La consegna dei buoni dalle Sezioni di tesoreria provinciale alla coesistente filiale della Banca d'Italia dovrà risultare da apposito processo verbale nel quale sarà indicato, distintamente per ciascun taglio, quantità ed importo nominale dei buoni consegnati.

Il processo verbale sarà redatto in triplice esemplare e sarà sottoscritto dal capo della filiale della Banca d'Italia quale capo della Sezione di Regia tesoreria, oltre che dal cassiere di Tesoreria e da quello di Banca.

Un esemplare di detto verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca e gli altri due saranno consegnati dalla Sezione di Regia tesoreria per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 150.

Con altro decreto sarà provveduto a disciplinare la spedizione dei buoni novennali dalle filiali della Banca d'Italia di capoluogo a quelle fuori capoluogo di provincia.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 70. — GUALTIERI.

(10181)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.

Norme di applicazione del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti leggeri indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, debbono avere le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti classificati nelle voci 643 *c*), *d*), *e*) della vigente tariffa doganale; ed i lubrificanti di cui al citato art. 1 debbono avere le stesse caratteristiche di quelli indicati nella voce 643 *b*) della tariffa doganale.

Art. 2.

Le persone ed enti che intendono fruire dei premi stabiliti col R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, debbono fare separate domande al Ministero delle corporazioni, per i quantitativi prodotti dal 7 febbraio al 30 giugno 1934, e dal 1° luglio al 31 agosto 1934 entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i quantitativi prodotti dal 1° settembre 1934 in poi le relative domande dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni, bimestralmente, entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre.

Art. 3.

Le domande di cui all'articolo precedente dovranno essere redatte sulla competente carta da bollo e contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità e domicilio della persona o denominazione e sede dell'ente richiedente;

b) specificazione per qualità e quantità dei prodotti per cui si chiede il premio;

c) dichiarazione che i prodotti di cui sopra furono estratti per la vendita nel bimestre antecedente alla presentazione della domanda, con indicazione altresì dell'importo della tassa di vendita pagata e degli estremi delle relative quietanze di Tesoreria;

d) indicazione dello stabilimento in cui i prodotti in questione furono ottenuti;

e) specificazione per qualità, quantità e provenienza degli oli minerali greggi impiegati per la fabbricazione dei prodotti per i quali si chiede il premio, distinguendo detti oli secondo che provengano dalle trivellazioni del sottosuolo o dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose e dei fossili nazionali, e citando i decreti delle relative concessioni minerarie;

f) nome, cognome e qualifica della persona eventualmente autorizzata a riscuotere il premio a nome e per conto del richiedente ed a rilasciarne quietanza.

Art. 4.

Copia della domanda di cui al precedente art. 3, corredata delle quietanze originali di Tesoreria comprovanti la tassa di vendita pagata, dovrà essere inviata dagli interessati, negli stessi termini fissati dall'art. 2, al competente Ufficio tecnico di finanza il quale, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, dovrà trasmetterla al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria) munita di dichiarazione circa la regolarità o meno dei dati in essa esposti.

Le quietanze di Regia tesoreria, dopo i necessari riscontri, saranno restituite dall'Ufficio tecnico alla ditta od ente richiedente.

Art. 5.

Sulle domande presentate come sopra il Ministero delle corporazioni provvederà ad assegnare e liquidare direttamente agli interessati i premi loro spettanti.

Dei singoli provvedimenti di assegnazione il Ministero delle corporazioni darà notizia a quello delle finanze.

Art. 6.

Per l'istruttoria delle domande di premio il Ministero delle corporazioni ha facoltà di chiedere agli interessati le notizie, i dati e i documenti che ritenesse opportuni a chiarimento e giustificazione della richiesta, e di far eseguire eventuali accertamenti.

Il Ministero delle corporazioni e quello delle finanze hanno inoltre facoltà di disporre, di concerto, saltuarie indagini di controllo della produzione che beneficia del premio stabilito col R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230.

Le spese relative sono a carico delle ditte interessate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni:* ASQUINI.

(10170)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1934.

Nuova denominazione della Delegazione di spiaggia di Oristano del Compartimento marittimo di Cagliari (Circondario marittimo di Carloforte).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Vista la proposta del comandante del Compartimento marittimo di Cagliari e riconosciuta l'opportunità di modificare la denominazione della Delegazione di spiaggia di Oristano in quella di « Torre Grande (Oristano) » avendo sede in questa località l'ufficio in parola;

Ritenuto che, a riguardo hanno espresso parere favorevole il Ministero della marina, il Comando militare marittimo di La Maddalena e il municipio di Oristano;

Decreta:

La denominazione della Delegazione di spiaggia di Oristano nel Compartimento marittimo di Cagliari, Circondario marittimo di Carloforte, viene variata in « Torre Grande (Oristano) ».

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(10172)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 15 novembre 1934-XIII alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

(10176)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1128, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi.

(10179)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data novembre 1934-XIII, n. 57533, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1934, n. 175, concernente l'autorizzazione al Ministro suddetto a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa madre dei mutilati.

(10180)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 15 novembre 1934-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, relativo alla autorizzazione della concessione, per la durata di anni 27, all'Azienda tramviaria municipale di Trieste, dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da piazza Goldoni a Campo Marzio, attraverso il Colle di S. Vito.

(10177)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 15 novembre 1934-XIII S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, relativo alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

(10178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 14 novembre 1934 sono stati presentati alla Presidenza del Senato del Regno i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere di edilizia scolastica e igieniche;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1672, che proroga al 5 settembre 1937 il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1689, che reca provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930;

5° Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, numero 1744, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova-Sampierdarena, per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, con le relative norme di attuazione;

6° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di L. 1.000.000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di Guerra veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia;

7° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona adiacente alla nuova stazione di S. Maria Novella in Firenze.

(10175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione e mutamento di cartelle del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

E stato chiesto la traslazione parziale ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % n. 159185 di L. 441 di rendita annua, intestato a « De Luca Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Napoli ».

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7118)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 240.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.68
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.04
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.375
Id. 3,50 % (1902)	87.025
Id. 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.80
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.45
Id. id. 5 % id. 1941	104.85
Id. id. 4 % id. 1943	101.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 241.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.62
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.03
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.65
Id. 3,50 % (1902)	87.025
Id. 3 % lordo	66.70
Prestito Conversione 3,50 %	88.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.725
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.475
Id. id. 5 % » 1941	104.875
Id. id. 4 % » 1943	101.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite nominative.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	172824	Beccaria Cesare fu Bonaventura, domic. a Brescia, ipotecata . L.	17,50
Cons. 5 %	358424	Beccaria Carmela, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori sotto la tutela di Beccaria Attilio fu Bonaventura, domic. a Brescia, in parti uguali . . . . »	520 —
»	448272 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Chianca Salvatore fu Michele, domic. ad Ariano di Puglia (Avellino) . . . . » per la proprietà: Chianca Nicoletta di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Ariano di Puglia (Avellino).	10 —
Cons. 5 %	512611	« Ferdinando Buonaccorsi » Società Gestioni Tributarie Anonima sede in Roma, rappresentata dal suo presidente Ferdinando Buonaccorsi, ipotecata . . . . »	700 —
3,50 %	305697	Parrocchia di S. Acendino in Gasponi, frazione del comune di Drapia (Catanzaro) . . . . »	3,50
»	406090	Parrocchia di S. Acendino Martire in Gasponi, frazione del comune di Drapia (Catanzaro), vincolata . . . . . . »	14 —
Cons. 5 %	54141 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bosso Giulio di Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Remo (Imperia) . . . . . » per l'usufrutto: Bosso Raffaele fu Vincenzo, domic. a San Remo.	3.500 —
»	417900 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricciardelli Ricciardo fu Mario, domic. a Modugno (Bari) . . . . » per l'usufrutto: Lusa Maria fu Antonio, vedova Iotlacal.	15.000 —
»	23313 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	9.000 —
3,50 %	812922	Chiesa di S. M. del primo quartiere pel legato Casabona in Sampierdarena (Genova) . . . . »	3,50
»	406160 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Signorelli Carlo fu Francesco, domic. a Novara » per l'usufrutto: Marini Francesca fu Daniele, vedova di Signorelli Achille.	171,50
»	461248 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	133 —
»	454891 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	143,50
»	578746 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovannoni Gustavo fu Leonida, domic. a Roma » per l'usufrutto: Boscaini Annunziata fu Adolfo, vedova di Rossi Quirino.	910 —
»	578745 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovannoni Ernesto fu Leonida, domic. a Quinto (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	910 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	221332 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Panigada Mario fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Intropido Carlotta fu Domenico, vedova di Panigada Luigi, domic. a Monza (Milano) . . . . . per l'usufrutto: Intropido Carlotta di Domenico, vedova di Panigada Luigi, domic. a Monza (Milano).	L.	100 —
3,50 % (A)	40550	Eredità della marchesa Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo, rappresentata da Barberis Francesco esecutore testamentario e curatore speciale, domic. a Torino	»	1.680 —
»	43051	Eredità di Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo, rappresentata da Madon Edoardo fu Francesco, curatore speciale, domic. a Torino	»	500, 50
3,50 %	805528	Eredità della contessa Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo, rappresentata da Barberis Francesco esecutore testamentario e curatore speciale, domic. a Torino . .	»	3.202, 50
»	805529	Eredità della contessa Piola-Caselli Eugenia fu Angelo, vedova Magnocavallo di Varengo rappresentata da Barberis Francesco esecutore testamentario e curatore speciale, domic. a Torino	»	31, 50
Cons. 5 %	88001	Perfetto Ernesto di Giovanni, domic. a Roma, vincolata . .	»	30 —
»	218614	Freschi Agostino fu Angelo, domic. a Bassano (Vicenza), ipotecata	»	1.000 —
»	93095	Gaccetta Pasquale fu Fortunato, domic. a New York . . .	»	50 —
»	298273 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Barbieri Luisa di Edoardo, nubile, domic. a Roma . . . . per l'usufruto: Ester Silvera-Oliva fu Antonio, vedova di Perrean Luigi.	»	195 —
»	406838 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Galbiati Virginia e Paolo fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Brambilla Ida fu Ambrogio, vedova Galbiati, domic. a Sovico (Milano) . . . . per l'usufrutto: Brambilla Ida fu Ambrogio, vedova Galbiati.	»	1.165 —
»	386802	Liguorini Teobaldo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Salietto Ida vedova Liguorini, domic. in Oneglia (Imperia)	»	75 —
»	548748 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rugarli Anna di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sesto San Giovanni (Milano) . . . per l'usufrutto: Bertoni Ermenegilda fu Antonio, vedova di Lanzini Angelo.	»	1.100 —
3,50 %	328108	Vettori Lorenzo fu Domenico, domic. a Strada, frazione del comune di Castel San Nicolò (Arezzo), ipotecata	»	70 —
»	383946	Berio Maria-Emilia-Giuseppina di Filippo, nubile, domic. in Oneglia (Imperia), vincolata	»	350 —
Cons. 5 %	59155	Congregazione di carità in Marene (Cuneo)	»	415 —
»	87113	Intestata come la precedente	»	60 —
»	188895	Intestata come la precedente	»	4.170 —
»	192997	Intestata come la precedente per l'erigendo ricovero dei poveri vecchi (cav. Vittorio Solaro di Monasterolo)	»	340 —
»	534267	Ricovero poveri vecchi (cav. Solaro di Monasterolo) in Marene, amministrato dalla locale Congregazione di carità . . .	»	710 —
»	527229	Congregazione di carità di Marene (Cuneo)	»	305 —
»	539737	Intestata come la precedente	»	80 —

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9615)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	50810	Cap. 4.300 —	Graziano *Maria* di *Giovanni-Secondo*, moglie di Redoglia Luigi, domt. a Grazzano (Alessandria) vincolata.	Graziano *Marianna* di *Secondo*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	398254	605 —	Torres *Rosaria* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Palmeri Rosina di Giuseppe, ved. di Torres Francesco, domt. a Palermo.	Torres *Rosalia* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	125079	265 —	Rivara Francesco Angelo Attilio detto Attilio di Amedeo, domt. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a Canzio Maria fu Francesco, ved. di Rivara Gio. Batta, dom. a Levanto (Genova).	Rivara Francesco Angelo Attilio di Amedeo, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Levanto (Genova); con usufrutto vitalizio come contro.
»	338561	240 —	Rivara Francesco Attilio di Amedeo, domt. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a *Cluzio* Maria fu Francesco ved. di Rivara Gio. Battista dom. a Levanto (Genova).	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	338562	240 —	Rivara Gio. Batta Mario di Amedeo, dom. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a *Cenzio* Maria fu Francesco, ved. di Rivara Gio. Battista, dom. a Levanto (Genova).	Rivara Gio. Batta Mario di Amedeo, *minore*, ecc. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	412053	315 —	Rivara Francesco Angelo Attilio vulgo Attilio di Amedeo, domt. a Levanto (Genova); con usuf. vitalizio a Canzio Maria fu Fransco, ved. di Rivara Gio. Batta, dom. a Levanto (Genova).	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	412054	235 —	Rivara Gio. Battista Mario di Amedeo, dom. a Levanto (Genova); con usuf. vital. come la precedente.	Rivara Gio. Batta Mario di Amedeo, *minore*, ecc. e con usufr. vitalizio come la precedente.
3,50 %	638796	350 —	Capaldo *Carmela* fu Stanislao, moglie di Panno Nicola, domt. a Montella (Avellino).	*Capaldo Maria-Carmela* fu Stanislao, moglie, ecc. come contro.
»	447307	24,50	*Capaldi Carmela* fu Stanislao, moglie ecc. come la precedente.	
»	391663	490 —	Zasio *Erminia* del prof. Luigi, nubile, domt. a Varese vincolata.	Zasio *Marianna-Emilia* di Luigi, nubile, domiciliata come contro - vincolata.
»	557666	210 —	*Zasio Erminia* fu Luigi moglie di Bocci Giuseppe di Emilio, domt. a Masnago (Como) vincolata.	Zasio *Marianna-Emilia* fu Luigi ecc. come contro - vincolata.
»	828407	140 —	Lucchino Silvia fu *Angelo*, minore sotto la p. p. della madre Garelli Maddalena fu Giovanni, ved. Lucchino, domt. a Mondovì (Cuneo).	Lucchino Silvia fu *Marco-Angelo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9948)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. **16.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	788088	17,50	*Del Vagli* Mario fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre De Falco *Assunta* fu Bartolomeo ved. *Del Vagli*, moglie in seconde nozze di Marzano Vincenzo, dom. a Napoli.	*Del Vaglio* Mario fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre De Falco *Maria-Assunta* fu Bartolomeo ved. *Del Vaglio*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	230054	650 —	Bartalena *Amelia* fu Pio, moglie di Guido Guiggi, dom. a Livorno, vincolata.	Bartalena *Ida-Pia-Maria* fu Pio, moglie ecc. come contro.
3,50 %	109350	6.200 —	Secchi *Enrico* e Maria fu Rinaldo, minori sotto la p. p. della madre Zanichelli Emma, vedova di Secchi Rinaldo, dom. a Viadana (Mantova).	Secchi *Ennio* e Maria fu Rinaldo, minori, ecc. come contro.
»	791990	42 —	Petrelli *Carmela* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Cospito Giovannina di Francescantonio, ved. di Petrelli Carlo, dom. a Rotondella (Potenza).	Petrelli *Mariangela-Carmela* fu Carlo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10033)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 9 posti di aiuto ufficiale idraulico (gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria approvato con R. decreto 30 giugno 1907, n. 667;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 160, col quale è stato approvato il nuovo ruolo organico del personale di custodia delle opere idrauliche;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 9 posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire cinque, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà infine dichiararsi di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto, e in caso di nomina quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Per i candidati che siano in servizio non di ruolo (straordinari, avventizi, cottimisti, diurnisti) presso l'Amministrazione dei lavori pubblici alla data del presente decreto, il limite massimo è pure elevato a 35 anni di età; a 40 anni se abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e a 44 anni se siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale oppure ex combattenti decorati al valore militare.

Inoltre a coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni. Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile della licenza di Regia scuola tecnica secondo il vecchio ordinamento scolastico o della licenza di scuola complementare o diploma di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico secondo il nuovo ordinamento dell'istruzione media. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con e senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'inserizione al medesimo per l'anno XII, oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso), 8, 9, 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio se dal Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera del personale di custodia delle opere idrauliche.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 69 del decreto Reale 30 giugno 1907, n. 667.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto

11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano sucessivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al P. N. F. anteriormente al 28 ottobre 1922 saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, ed all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde a sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047 Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente a quella stabilita con R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami scritti sono le seguenti:

a) aritmetica elementare;

b) misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

c) compilazione di rapporti;

d) compilazione di giornali di lavoro, libretti di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

e) disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

L'esame orale si svolgerà sulle precedenti e sulle seguenti materie:

f) nozioni sulle norme di polizia fluviale;

g) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname od in pietra, qualità da richiedersi nei materiali;

h) provvedimenti immediati da prendersi in caso di pericolo nelle arginature e notizie sul servizio di guardia o difesa in tempo di piena;

i) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio: rilievo di sezioni trasversali con le staggie o livellette a bolla; rilievo di piante di fabbricati.

Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati svolgeranno i temi loro proposti in otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema. Nel primo giorno svolgeranno i due temi sulle materie indicate nelle lettere *a*) e *b*).

Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo stesso. Tali temi serviranno anche come saggio di calligrafia.

Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera *e*) con facoltà di dar prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(10168)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.